

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6422 del 30/11/2017
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta GOBBI SPARE PARTS S.p.A. con sede legale e impianto in Comune di Cesena, Via Capannaguzzo n. 3681. Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di messa in riserva di rifiuti metallici non pericolosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6661 del 30/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno trenta NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.** con sede legale e impianto in Comune di **Cesena – Via Capannaguzzo n. 3681**. **Autorizzazione unica** per la gestione dell'impianto di messa in riserva di rifiuti metallici non pericolosi.

IL DIRIGENTE DI ARPAE STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Considerato che con atto n. 798 del 20.12.2007, prot. prov.le n. 109149/07, come modificato con det. 2448 del 15.11.2011, prot. prov.le n. 111095/11, e con DET-AMB-2016-1012 del 14/04/2016, è stata rilasciata alla ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.** l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti sito in Comune di Cesena – Via Capannaguzzo n. 3681, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia, allo scarico delle acque reflue domestiche;

Vista la domanda presentata dalla ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 18.04.2017 e acquisita al PGFC n. 5863 del 19.04.2017, tesa ad ottenere il rinnovo con modifica della suddetta autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

Dato atto che con il rinnovo in oggetto la ditta chiede in particolare le seguenti modifiche:

- modifiche all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia e alla collocazione dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche;
- diminuzione dei quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo da 4.200 t a 265 t;
- aggiornamento del lay-out dell'impianto relativamente ai settori di gestione rifiuti;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento inviata alla ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota PGFC n. 5946 del 20/04/2017;

Vista la nota acquisita al PGFC n. 12591 del 23.08.2017, con cui il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica ex art. 4 L.R. 4/20017 favorevole, precisando che il richiedente dovrà presentare istanza di variante alla concessione/autorizzazione n. 208923/2017 per le modifiche al sistema di scarico e per le opere previste nella fascia di rispetto di m 10,00 dal ciglio del canale Olca;

Vista la nota acquisita al PGFC/2017/0013156 del 06.09.2017, con cui il Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio ha trasmesso il proprio nulla osta in merito all'impatto acustico e allo scarico di acque reflue domestiche, condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- relativamente a quanto riportato nella Dichiarazione in merito all'**IMPATTO ACUSTICO**, in ogni momento dell'attività deve essere garantito il rispetto dei limiti di legge in materia acustica;
- relativamente allo scarico già esistente di **ACQUE REFLUE DOMESTICHE** non in pubblica fognatura, si conferma quanto espresso nel benestare n. 13796 P.G.N. 20000/338 del 23/02/2016. Per tutto quanto non previsto nel presente "*Benestare allo scarico*" troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Dato atto che la Conferenza di Servizi nella seduta del 06.09.2017, ha espresso all'unanimità parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati al presente atto, fatta salva l'acquisizione del parere del Comune di Cesena – Governo del Territorio e della documentazione integrativa specificata nel verbale medesimo, richiesta alla ditta con

nota PGFC n. 13423 del 11.09.2017;

Dato atto che la Conferenza ha precisato che per la valutazione della documentazione integrativa, verrà acquisito il parere del Servizio Territoriale senza necessità di una ulteriore seduta della Conferenza, fatta salva la facoltà di convocarla nuovamente qualora ritenuto necessario;

Vista la nota acquisita al PGFC n. 13351 del 08.09.2017, con cui il Comune di Cesena - Settore Governo del Territorio, ha espresso parere favorevole per quanto di competenza, come di seguito riportato:

"[...] Si segnala che agli atti dello scrivente ufficio sono presenti le seguenti pratiche in sanatoria:

- 112/PRAT/2016 relativa all'avvenuta realizzazione di un piazzale. L'iter della pratica è sospeso in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia;

- 14/PRAT/2017 relativa all'ampliamento del locale magazzino di stoccaggio dei rifiuti. L'iter della pratica è sospeso in attesa della esecuzione delle opere di ripristino e adeguamento funzionale previste dalla USCIA 43/2017.

*Considerato che la 112/PRAT/2016 è sospesa in attesa di rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia, si esprime **parere favorevole** con esclusivo riguardo agli aspetti edilizio/urbanistici.*

Si segnala per le opportune verifiche di competenza che all'elaborato grafico allegato alla istanza, oltre alla nuova rete per lo smaltimento delle acque meteoriche e alla realizzazione dell'impianto di laminazione, risulta modificata la fossa Imhoff posta in adiacenza del locale adibito a deposito;"

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.** in data 28.09.2017, con nota acquisita al PGFC n. 14312 del 28.09.2017 in riscontro agli esiti della Conferenza del 06.09.2017;

Vista la mail del 11.10.2017 con cui il Comune di Cesena - Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio, conferma che il tecnico dell'azienda ha comunicato per vie brevi l'inizio lavori della rete di scarico di reflui domestici e conferma quanto espresso nel precedente Benestare allo scarico N. 13796 PGN 20000/338 del 23/02/2016;

Acquisito al PGFC n. 17523 del 29.11.2017 il parere del Servizio Territoriale di Arpa in merito alla documentazione integrativa presentata in riscontro agli esiti della Conferenza del 06.09.2017, dal quale risulta quanto segue: *"La documentazione presentata risulta aderente alle richieste effettuate nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 06/09/2017, come da Verbale trasmesso alla ditta in data 11/09/2017 con PGFC/2017/13423, nei punti 1, 2, 4 e 5; mentre non risulta adeguata la risposta del punto n. 3 per la sola parte riguardante la non idoneità della localizzazione "all'aperto" nel settore B, del contenitore da 200 litri, per il deposito temporaneo di materiale contaminato e/o radioattivo.*

Si esprime parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione, con la seguente prescrizione aggiuntiva:

- 1. L'area di confinamento dei carichi risultati positivi alla radioattività, dovrà essere collocata al coperto e l'individuazione della stessa dovrà essere riportata in una nuova Tavola n.2 "Mappatura stoccaggio materiali" a firma dell'Arch. Tisselli e individuata nell'Allegato 2 (planimetria) Procedura per il controllo radiometrico dei carichi di materiali metallici e altri materiali effettuato con strumentazione portatile" redatta dall'E.Q. Ing. Francesco Pastremoli, da presentare entro 30 gg dal rilascio dell'atto di rinnovo."*

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito elencati,

Documentazione acquisita al PGFC n. 5863 del 19.04.2017

1. Relazione tecnica, datata 23.03.2017, a firma dell'Arch. Marco Tisselli
2. Manuale operativo di gestione dell'impianto, Rev. 0, Aprile 2017, a firma del legale rappresentante della ditta e del tecnico Dr. Bassissi Roberto

Documentazione acquisita al PGFC n. 14312 del 28.09.2017

3. Elaborato grafico "Tavola n. 1 – Progetto Impianti Fognari", datata 18.09.2017, scala 1:200, a firma dell'Arch. Marco Tisselli
4. Elaborato grafico "Tavola n. 2 – Mappatura Stoccaggio materiali integrazione", datata 18.09.2017, scala 1:200, a firma dell'Arch. Marco Tisselli

5. Procedura per il controllo radiometrico, Rev. 1, datata 20.09.2017, a firma del Dott. G. Galassi;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area non disponibile per la localizzazione di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti o ampliamenti dei medesimi, nella quale sono comunque ammessi gli impianti esistenti;

Tenuto conto che la modifica in oggetto non comporta aumenti nei quantitativi di rifiuti gestiti né ampliamenti strutturali in quanto il piazzale oggetto di sanatoria già destinato a transito degli automezzi non è destinato all'attività di gestione rifiuti ma esclusivamente al deposito di contenitori vuoti e al transito occasionale degli automezzi;

Fatte salve eventuali diverse disposizioni di competenza del Comune di Cesena in materia urbanistico-edilizia che dovessero emergere al termine del procedimento di sanatoria, a cui la scrivente Agenzia si riserva di adeguare il presente atto;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.G.R. n. 1 del 08.01.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Richiamata la suddetta nota acquisita al PGFC n. 13351 del 08.09.2017, con cui il Comune di Cesena - Settore Governo del Territorio, ha espresso parere favorevole in materia urbanistico edilizia come sopra specificato;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento autorizzazione allo scarico, acquisite agli atti dell'Unità Impianti in data 30.11.2017;

Acquisito al PGFC n. 15261 del 17.10.2017, il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta in oggetto;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs. n. 159/11 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

Considerato che tale direttiva all'art. 5 prevede, tra l'altro, che per l'operazione di messa in riserva **R13** l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi espressa in tonnellate per 140,00 €/t (con un importo minimo pari a 20.000,00 €);

Preso atto che la capacità massima istantanea di stoccaggio per la quale si chiede l'autorizzazione è pari a 265 tonnellate di rifiuti e che, pertanto, ai sensi del punto 5.2 della D.G.R. n. 1991/03, l'importo della garanzia finanziaria che dovrà essere prestata è così determinato:

$$265 \text{ t} \times 140,00 \text{ €/t} = \text{€ } 37.100,00;$$

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Dato atto che la presente autorizzazione, così come precisato nella Conferenza dei Servizi del 06.09.2016, viene rilasciata esclusivamente con riferimento agli aspetti ambientali, subordinando la realizzazione degli interventi alla conclusione della sanatoria e alla conseguente richiesta dei titoli abilitativi necessari;

Ritenuto pertanto opportuno ricomprendere e sostituire nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e prima pioggia e l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche di competenza comunale;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”, e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 recante “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-96 con cui si è disposta la proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi di posizione organizzativa di Arpae Emilia-Romagna;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

- 1) **di autorizzare** la ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.**, con sede legale e impianto in Comune di **Cesena – Via Capannaguzzo n. 3681**, alla gestione dell'impianto di messa in riserva di rifiuti metallici non pericolosi, nel rispetto delle prescrizioni riportate negli Allegati **A, B, C e C1** al presente atto;
- 2) **di dare atto** che la presente determinazione **ricomprende e sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (**Allegato A**);
 - autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (**Allegato B**);
 - autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (**Allegato C** e relativa planimetria **Allegato C1**);
- 3) **di approvare** l'**Allegato A**, l'**Allegato B**, l'**Allegato C** e **C1** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;
- 4) **di stabilire** che la presente autorizzazione è inerente i soli aspetti ambientali e che la **realizzazione degli interventi è subordinata alla conclusione del procedimento comunale di sanatoria e alla conseguente richiesta dei titoli abilitativi necessari in ambito edilizio**.
- 5) **di stabilire** che la ditta comunichi anche ad **Arpae la data di fine lavori**;
- 6) **di precisare** pertanto che lo scarico delle acque reflue di prima pioggia non potrà essere attivato fino alla conclusione dei lavori;
- 7) **di precisare** che, relativamente a quanto riportato nella dichiarazione in merito all'impatto acustico citata in premessa, in ogni momento dell'attività deve essere garantito il rispetto dei limiti di legge in materia acustica;
- 8) **di precisare** che, conformemente a quanto evidenziato dal Consorzio di Bonifica della Romagna nel proprio parere di compatibilità idraulica ex art. 4 L.R. 4/20017 citato in premessa, il richiedente dovrà presentare allo stesso istanza di variante alla concessione/autorizzazione n. 208923/2017 per le modifiche al sistema di scarico e per le opere previste nella fascia di rispetto di m 10,00 dal ciglio del canale Olca;
- 9) **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia

finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

- a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 37.100,00**.
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - a) *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
 - b) *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - c) *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - e) **il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida;**
- 10) **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10 dalla data del presente atto**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
- 11) **di precisare** che la validità delle autorizzazioni ricomprese e sostituite, elencate al punto 2 sopra riportato, è ricondotta alla validità del presente atto;
- 12) **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto. Resta fermo che anche le modifiche inerenti le singole autorizzazioni ricomprese e sostituite dalla presente sono soggette alla medesima procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- 13) **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
- 14) **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 15) **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 16) **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Luana Francisconi attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 17) **di fare salvi:**
- o i diritti di terzi;

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
 - gli ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs. 209/03 per quanto applicabili all'impianto;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 100/11;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 18) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 19) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, alla Servizio Territoriale di ARPAE Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna – DSP di Cesena, al Comune di Cesena, al Consorzio di Bonifica della Romagna, e ad ATERSIR, per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena
Arch. Roberto Cimatti
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO A

GESTIONE RIFIUTI

(art. 208 del D.Lgs. 152/06)

La gestione dell'impianto di recupero rifiuti metallici sito in Comune di **Cesena – Via Capannaguzzo n. 3681**, è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. L'area di confinamento dei carichi risultati positivi alla radioattività, dovrà essere collocata al coperto e l'individuazione della stessa dovrà essere riportata in una nuova Tavola n.2 "Mappatura stoccaggio materiali" a firma dell'Arch. Tisselli e individuata nell'Allegato 2 (planimetria) della "Procedura per il controllo radiometrico dei carichi di materiali metallici e altri materiali effettuato con strumentazione portatile" citata in premessa, da presentare **entro 30 giorni** dal rilascio del presente atto; sulla planimetria dovrà essere anche specificato l'uso dell'area esterna pavimentata di estensione pari a circa 2.700 mq adibita esclusivamente al deposito di contenitori vuoti e al transito occasionale degli automezzi;
2. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza inconvenienti da rumori e odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
3. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

EER	Operazioni autorizzate	Quantitativo stoccaggio istantaneo (tonnellate)	Quantitativo annuo autorizzato (dal 1 gennaio a 31 dicembre)
A 160117 metalli ferrosi 160118 metalli non ferrosi 160122 componenti non specificati altrimenti 160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	R13	265 t (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga A)	10.910 t/a (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga A)

4. l'impianto deve essere gestito conformemente al manuale di gestione acquisito al PGFC n. 5863 del 19.04.2017 e alla perimetrazione e alla suddivisione degli specifici settori riportati nella planimetria di cui al punto 1 sopra riportato;
5. nelle aree esterne servite dal sistema di trattamento delle acque di prima pioggia i rifiuti possono essere stoccati solo in contenitori;
6. il rifiuto non può sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno;
7. nel registro di carico e scarico dovranno essere riportate informazioni aggiuntive sulla composizione e sull'aspetto esteriore dei rifiuti "generici" eventualmente gestiti presso l'impianto (codice EER 160122) e non riportare la sola descrizione generica "componenti non specificati altrimenti";
8. tutte le operazioni di carico/scarico e stoccaggio dei rifiuti dovranno essere effettuate all'interno dell'area impermeabilizzata in cui è stato previsto ed autorizzato il trattamento delle acque reflue di prima pioggia;
9. i pozzetti di raccordo e di accesso alla vasche a tenuta dovranno essere mantenuti costantemente liberi dai rifiuti ed accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
10. ogni tipo di materiale in uscita dalla ditta, oggetto della presente autorizzazione, essendo stata richiesta la sola operazione R13, resta sottoposto al regime dei rifiuti e come tale dovrà sottostare ai dettati della "Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei

siti inquinati" del D.Lgs. 152/06;

11. il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 *Messa in riserva* è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
12. tutti i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere dotati di etichetta ben visibile per dimensione e collocazione. Tale etichetta dovrà riportare il codice EER, la descrizione, lo stato fisico e la classe di pericolosità se trattasi di rifiuto pericoloso;
13. per i rifiuti non pericolosi che derivano da codici EER a specchio, la ditta dovrà mantenere a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;
14. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello la ditta deve ottemperare a quanto previsto dal comma 2, art 1 e dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i.. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
15. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
16. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, dovrà comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
17. la ditta dovrà eseguire un'idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; in particolare dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno annuali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizioni di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate da Arpae Servizio Territoriale, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
18. l'attività deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 209/03 e s.m.i. per quanto applicabili all'impianto in oggetto;
19. la ditta ha l'obbligo di verificare che le ditte a cui vengono ceduti i rifiuti siano in possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative.
20. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - b) dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - c) dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati;

ALLEGATO B

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

(art. 124 del D.Lgs. 152/06)

PREMESSA

Acquisito al PGFC/2017/0013156 del 06.09.2017 il nulla osta del Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio in merito allo scarico di acque reflue domestiche, condizionato al rispetto della seguente prescrizione:

- relativamente allo scarico già esistente di **ACQUE REFLUE DOMESTICHE** non in pubblica fognatura, si conferma quanto espresso nel benestare n. 13796 P.G.N. 20000/338 del 23/02/2016. Per tutto quanto non previsto nel presente “*Benestare allo scarico*” troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Vista la relazione tecnica a firma dell’arch. Marco Tisselli, in cui si dichiara che relativamente alle acque reflue domestiche non è stata apportata alcuna modifica alle dimensioni dell’impianto di trattamento rispetto a quanto precedentemente autorizzato nell’anno 2016 (nostro benestare n. 13796 P.G.N. 20000/338 del 23/02/2016);

Dato atto che il Comune di Cesena - Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio, con mail del 11.10.2017, ha confermato che il tecnico dell’azienda ha comunicato per vie brevi l’inizio lavori della rete di scarico di reflui domestici;

Vista la planimetria aggiornata della rete fognaria, acquisita al PGFC n. 14312 del 28.09.2017 denominata Elaborato grafico “Tavola n. 1 – Progetto Impianti Fognari”, datata 18.09.2017, scala 1:200, a firma dell’Arch. Marco Tisselli;

Visti:

- il vigente “Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura” approvato con Del. C.C. n. 132 del 22/12/2014;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

Visto inoltre:

- il precedente benestare del Comune di Cesena n. 13796 P.G.N. 20000/338 del 23/02/2016

CARATTERISTICHE

TITOLARE DELLO SCARICO:	GOBBI SPARE PARTS S.p.A.
Ubicazione insediamento	Cesena - Via Capannaguzzo n. 3681
Tipologia di scarico:	Acque reflue domestiche
Ricettore dello scarico	Scolo Consorziale
Dimensionamento impianto	18 Abitanti Equivalenti
Impianto di trattamento:	DUE FOSSE IMHOFF DA 18 AE. e 5 AE. e FILTRO AEROBICO DA 18 AE. CON FOSSA FINALE

AUTORIZZA

- **LO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE** non in pubblica fognatura provenienti dall'insediamento indicato in premessa, con un sistema complessivamente dimensionato per 18 abitanti equivalenti costituito da DUE FOSSE IMHOFF DA 18 AE. e 5 AE., e FILTRO AEROBICO da 18 AE. con FOSSA FINALE.
- lo scarico delle acque meteoriche nei fossi poderali;

PRESCRIZIONI

L'immissione avviene nello SCOLO CONSORZIALE all'altezza del n. civ. 3681 di via Capannaguzzo con le seguenti prescrizioni:

1. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto come da elaborato acquisito al PGFC n. 14312 del 28.09.2017 (allegato C1 al presente atto);
2. la data di fine lavori riguardante la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento.
3. i lavori dovranno essere terminati entro i tempi riportati all'Art. 9 del "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" del Comune di Cesena. Ad avvenuta ultimazione dei lavori, il Titolare dello scarico dovrà consegnare al Comune di Cesena, e per conoscenza ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena, la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne, dell'allacciamento eseguito e delle schede tecniche qualora modificati rispetto a quelle presentate in fase di progetto;

PRESCRIZIONI PER ATTIVAZIONE DELLO SCARICO:

L'attivazione dello scarico è subordinata alle seguenti condizioni:

1. **entro 30 giorni** dalla presentazione della conformità, il "Benestare allo scarico in acque superficiali" del Comune di Cesena si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza della presente autorizzazione allo scarico;
2. il Titolare dello scarico deve:
 - effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi, che dovranno essere effettuati con cadenza massima annuale, dovranno essere conservati presso la sede dell'azienda a disposizione degli organi di vigilanza;
 - osservare le norme del "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" che qui si intendono tutte richiamate;
 - adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
 - notificare al Comune ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico.
3. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nel "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura", non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune

Sono fatte le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) di proporre ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena la revoca della presente autorizzazione allo scarico per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

ALLEGATO C

SCARICO ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA (art. 124 del D.Lgs. 152/06)

PREMESSE:

- La Ditta **Gobbi Spare Parts S.p.A.** chiede per lo stabilimento ubicato in Comune di Cesena (FC) Via Capannaguzzo, n. 3681, il rinnovo con modifica dell'autorizzazione unica per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia in acque superficiali;
- La ditta è autorizzata allo scarico delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia in acque superficiali con determinazione n. 1012 del 14/04/2016 rilasciato da Arpae Sac Forlì-Cesena;
- La modifica richiesta riguarda le variazioni ai sistemi di trattamento delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia, a seguito di modifiche nella utilizzazione dei piazzali esterni che ora risultano adibiti a transito, manovra, stoccaggio di contenitori vuoti o materiali coperti o all'interno di contenitori, per cui tutta l'area esterna dell'insediamento per complessivi mq 4.800,00 sarà asservita a impianto di trattamento di acque di prima pioggia;
- Il sistema di trattamento previsto risulta adeguato e conforme a quanto previsto dalla DGR 286/05 e DGR 1860/06 e sarà costituito da un impianto di prima pioggia avente una vasca di accumulo da mc 30,56 di cui mc 5,38 per deposito fanghi e disoleatore con filtro a coalescenza da mc 19,96 e serbatoio oli da mc 31,80;
- La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 06/09/2017, ha svolto le valutazioni conclusive esprimendo parere favorevole, al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, comprensiva anche dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia, nel rispetto di specifiche condizioni e prescrizioni;
- Lo scarico finale delle acque reflue di prima pioggia, previo trattamento depurativo e pozzetti di ispezione/campionamento, recapita nello Scolo Consorziale Olca afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna, con nota acquisita agli atti di Arpae al Prot. PGFC/2017/12591 del 23/08/2017, ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007, precisando che la ditta dovrà presentare istanza di variante alla concessione/autorizzazione n. 208923/14, per le modifiche al sistema di scarico e per le opere previste nella fascia di rispetto di m 10,00 dal ciglio del Canale Olca;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica inerente la progettazione e dimensionamento dei sistemi di trattamento acquisita da Arpae in data 19/04/2017 al PGFC/2017/5683;
- Elaborato grafico relativo allo schema fognario "Tavola 1 - Progetto Impianti Fognari" acquisito agli atti di Arpae in data 28/09/2017 al PGFC/2017/14312 (allegata);

SCARICO ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA:

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Capannaguzzo, n. 3681 – Cesena (FC)
--	---

Destinazione dell'insediamento	Commercio di parti meccaniche usate di autoveicoli e veicoli a motore in genere, recupero rifiuti speciali non pericolosi
Classificazione dello scarico	Acque reflue di prima pioggia provenienti dal piazzale esterno dell'impianto avente una superficie pari a mq 4.800,00 adibito a transito, manovra e stoccaggio contenitori vuoti o materiali coperti o all'interno di contenitori
Sistemi di trattamento	Impianto di prima pioggia costituito da una vasca di accumulo avente un volume pari a mc 30,56 di cui mc 5,38 per deposito fanghi e disoleatore con filtro a coalescenza da mc 19,96, serbatoio oli da mc 31,80
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto di campionamento posto a valle del sistema di trattamento
Corpo Recettore	Scolo Consorziale Olca afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

PRESCRIZIONI:

1. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per almeno i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, Idrocarburi Totali, COD. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae Struttura SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aofc@cert.arpa.emr.it);**
2. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
3. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di disoleazione e di prima pioggia, dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
4. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di prima pioggia. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"; la Ditta prima dell'attivazione dello scarico, qualora non ne fosse in possesso, dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
5. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
6. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
7. L' impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;

8. L'impianto di disoleazione dovranno essere provvisti di un sistema acustico-visivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
9. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata massima pari a 1,00 l/sec;
10. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
11. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
12. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
13. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.